

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

DELLA BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO

CHE INTENDE ADERIRE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO PROMOSSO DA ICCREA BANCA

*Piano delle modifiche: testo vigente a confronto con il testo redatto a partire dallo
“statuto tipo” e proposto per l’approvazione all’Assemblea dei Soci del 16/12/2018*



<p style="text-align: center;">TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - PRINCIPI ISPIRATORI SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E CONTRATTO DI COESIONE - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione. Scopo mutualistico</p> <p>È costituita una società cooperativa per azioni denominata “Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo” - Società cooperativa.</p> <p>La Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA</p> <p>È costituita una società cooperativa per azioni denominata “Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo” - Società cooperativa.</p> <p>La Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.</p> <p>La Società fa parte del Gruppo bancario cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in conformità del contratto di coesione cui essa aderisce o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sede e Competenza territoriale</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Fara Vicentino. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Fara Vicentino. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o nei quali ha un numero di soci rapportato alla popolazione residente non inferiore a quello previsto dalle medesime disposizioni, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.</p> <p>I soci possono essere “soci operatori” e, in caso di emissione di azioni di finanziamento, “soci finanziatori”. Nel presente statuto, salvo diversa indicazione o previsione, per “soci” si intendono entrambe le categorie.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Adesione alle Federazioni</p> <p>La Società aderisce alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.</p> <p>La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Adesione alle Federazioni</p> <p>La Società può aderire ad una Federazione territoriale e aderire, per il tramite di questa, alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.</p> <p>La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.</p>

Art. 5-bis**Contratto di coesione e accordo di garanzia**

La Società aderisce al Gruppo bancario cooperativo mediante la sottoscrizione del contratto di coesione ed è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e ai poteri e controlli della stessa, nel rispetto del perseguimento delle finalità mutualistiche della Società.

La Capogruppo assume verso la Società i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'Autorità di Vigilanza.

Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento la Capogruppo emana direttive aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.

Le direttive della Capogruppo sono emanate dagli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo della stessa, nonché dall'alta direzione della Capogruppo, e sono indirizzate ai competenti organi e funzioni della Società.

La Società è tenuta a dare esecuzione alle direttive e a fornire alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione e la verifica del rispetto delle stesse, e a collaborare con la Capogruppo per l'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla medesima.

La Società aderisce all'accordo di garanzia in solido e reciproca tra la Capogruppo e le Banche Affiliate al Gruppo (congiuntamente le "Banche Aderenti"). L'accordo prevede meccanismi di sostegno finanziario infra-gruppo con cui le Banche Aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente nonché per evitare l'assoggettamento a procedure di risoluzione o di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

L'accordo di garanzia prevede, inoltre, che ciascuna delle Banche Aderenti al Gruppo assuma in solido le obbligazioni della Società e di ogni altra Banca Aderente che si renda inadempiente verso i propri creditori per tutte le passività non subordinate. L'obbligo di garanzia della Capogruppo e di ciascuna delle Banche Affiliate al Gruppo è commisurato alle rispettive esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuto entro il limite quantitativo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, come definiti dalla disciplina prudenziale applicabile.

La richiesta di pagamento della garanzia potrà essere avanzata nei confronti della Capogruppo solo dopo che la stessa sia stata avanzata nei confronti della Società e tale richiesta sia rimasta insoddisfatta.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, la Capogruppo provvede in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della Banca Affiliata inadempiente, con priorità rispetto alle altre Banche Affiliate diverse dalla Banca Affiliata debitrice, le quali, ove richieste dell'adempimento, possono opporre l'eccezione di preventiva escussione della Capogruppo.

La Società può recedere dal Gruppo in caso di modifica del contratto di coesione, a condizione che la Società stessa abbia espresso il proprio rifiuto a tali modifiche e il tenore delle stesse sia tale da risultare oggettivamente pregiudizievole rispetto ai diritti ed obblighi della Società. La Società, qualora intenda esercitare il diritto di recesso, ne dà comunicazione alla Capogruppo entro 60 giorni dal verificarsi delle ipotesi di recesso. Il recesso sarà efficace alla successiva tra le seguenti date: (i) ventiquattro mesi successivi alla ricezione della comunicazione con la quale la Capogruppo approva la richiesta di recesso della Società e (ii) la data di ricezione dell'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

La Società può essere esclusa dal Gruppo, a fronte di una delibera motivata della Capogruppo e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, se:

- (i) ha commesso gravi o ripetute violazioni delle obbligazioni previste nel contratto di coesione, delle disposizioni di vigilanza afferenti al Gruppo o delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari applicabili al Gruppo; o (ii) non rispetta le direttive della Capogruppo; o (iii) ostacola l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; e
- sono stati inutilmente esperiti, da parte della Capogruppo, gli appropriati poteri di intervento correttivo o di sostegno infragruppo.

Nelle ipotesi di recesso e di esclusione di cui ai precedenti commi, restano fermi gli obblighi di garanzia della Società nei confronti del gruppo per almeno dieci anni successivi al perfezionamento del recesso o dell'esclusione.

TITOLO II SOCI	TITOLO II SOCI
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Ammissibilità a socio</p> <p>Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.</p> <p>È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.</p> <p>I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p> <p>I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Ammissibilità a socio</p> <p>Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Possono altresì presentare domanda di ammissione i soggetti residenti, aventi sede od operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi alla zona di competenza territoriale della Società; l'accoglimento di tale domanda è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni di vigilanza.</p> <p>È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.</p> <p>I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p> <p>I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Liquidazione della quota del socio</p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Liquidazione della quota del socio</p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>Il rimborso previsto dall'art. 28, comma 2-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, può essere limitato o rinviato, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge, da parte del consiglio di amministrazione, su proposta</p>

<p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p> <p>Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.</p>	<p>del comitato esecutivo eventualmente istituito, sentito il collegio sindacale, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.</p> <p>In particolare, ai fini della decisione di cui al comma precedente il consiglio valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca; • l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi, ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale. <p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p> <p>Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.</p> <p>La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.</p> <p>Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.</p> <p>La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari, in caso di vendita.</p> <p>Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti e alle condizioni fissati dalle disposizioni di vigilanza. Essa, nei casi e alle condizioni previsti dalle medesime disposizioni, potrà inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stipulare contratti a termine, su strumenti finanziari e valute, e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla Società; b) offrire alla clientela finanziamenti strutturati.

<p>In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p> <p>La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.</p>	<p>In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p> <p>La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Operatività nella zona di competenza territoriale</p> <p>La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.</p> <p>La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.</p> <p>Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale</p> <p>La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.</p> <p>La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. <p>Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.</p> <p>Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale</p> <p>Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.</p> <p>Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale</p> <p>Una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.</p> <p>Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b) e c).</p>

TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 5,16 né superiore a Euro 51,60. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 50. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Articolo 21
Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 5,16 né superiore a Euro 51,60. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo [articolo 49](#). Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 21
Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

[In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.](#)

Art. 22-bis
Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter
del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 16/12/2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a euro 124.000.000,00, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma primo, ultimo periodo, con riguardo alla nomina consiliare del presidente, e secondo relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. È comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

	<p>I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.</p> <p>Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.</p> <p>La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art. 15.</p> <p>Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12, 21, comma 5, e 50.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Intervento e rappresentanza in assemblea</p> <p>Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.</p> <p>Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p>All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea</p> <p>Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.</p> <p>Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p>All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).</p> <p>L'assemblea può svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo delle strutture aziendali designate dal consiglio di amministrazione, di accertare l'identità e la

	<p>legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia consentito al soggetto che funge le funzioni di segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; – vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Maggioranze assembleari</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità dei voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Maggioranze assembleari</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le candidature, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento assembleare ed elettorale definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene e approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate dalla Capogruppo.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 28-bis Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo</p> <p>Le candidature alle cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della Società sono presentate, mediante compilazione di elenchi di candidati o singole candidature, nei termini e con le modalità stabilite dal</p>

regolamento di cui al precedente articolo 28; non possono essere candidati e comunque non possono essere votati coloro i quali non si siano candidati secondo quanto previsto nel menzionato regolamento. Il medesimo regolamento disciplina altresì termini, modalità e condizioni per l'attivazione della fase di consultazione della Capogruppo sui candidati, secondo quanto previsto dal contratto di coesione. In tale ultima ipotesi, l'assemblea dei soci chiamata a nominare i componenti gli organi sociali tiene conto delle indicazioni della Capogruppo. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 bis, comma 3, lettera b) n. 2 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e secondo quanto previsto e nei casi indicati dall'art. 37-bis, comma 3-ter, così come modificato dal DL 91/2018 convertito dalla legge 108/2018 e implementato dal contratto di coesione, in caso di mancato gradimento della Capogruppo, la Società sottopone alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina.

La Società, nei termini previsti dal regolamento di cui al comma precedente, invia alla Capogruppo l'elenco dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale eletti. Qualora risulti che i componenti degli organi sociali nominati siano composti in maggioranza da soggetti su cui la Capogruppo non si sia espressa favorevolmente in fase di consultazione, o successivamente in fase di valutazione degli eletti, la Capogruppo può sollecitare la Società a sostituire uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sino a concorrenza della maggioranza dell'organo, entro un termine assegnato. In caso di inadempienza della Società entro il termine assegnato, o laddove ne ricorra l'urgenza, la Capogruppo potrà procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell'organo sociale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza dello stesso.

La Capogruppo procede autonomamente, per via extra-assembleare ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 3, e 37-bis, comma 3, lettera b, n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, alla nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale fino al massimo della maggioranza dei componenti dell'organo sociale, nei seguenti casi:

- a) qualora l'organo competente non provveda alla nomina, in tutto o in parte, dei componenti degli organi della Società;
- b) in ipotesi di inerzia dell'organo competente della Società nell'attuazione della sostituzione di un componente revocato cui al successivo quinto comma, per qualsiasi causa;
- c) nel caso in cui la Società non dia seguito a una Direttiva della Capogruppo in materia di nomina, revoca o sostituzione di un componente di un organo sociale;

d) su richiesta dell'Autorità di Vigilanza o in esecuzione di specifiche disposizioni di legge.

La Capogruppo, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha la facoltà di revocare, motivando l'esercizio di tale facoltà, uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società fino a concorrenza della maggioranza degli stessi in caso di grave e/o reiterato comportamento del componente dell'organo sociale che risulti contrario ovvero pregiudizievole della sana e prudente gestione della Società e/o delle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo bancario cooperativo e/o dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. A titolo esemplificativo, sono valutati i seguenti casi:

- a)** violazione o inerzia nell'esecuzione, da parte dei competenti organi della Società, di una direttiva della Capogruppo avente ad oggetto interventi correttivi o di sostegno infragruppo;
- b)** inerzia, da parte dei competenti organi della Società, nell'eseguire una direttiva della Capogruppo avente a oggetto la revoca di un esponente sociale;
- c)** qualora, dagli accertamenti effettuati successivamente alla nomina, risulti che le informazioni rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza della Capogruppo, fornite dal componente in sede di candidatura, non siano rispondenti al vero;
- d)** inerzia, da parte dei competenti organi della Società, nel dichiarare la decadenza dell'esponente sociale, qualora ne ricorrano i presupposti;
- e)** in esecuzione di un provvedimento legislativo o dell'autorità giudiziaria o a seguito di una richiesta dell'Autorità di Vigilanza indirizzati alla Capogruppo.

In caso di esercizio della facoltà di revoca di cui al quarto comma del presente articolo, qualora sia necessaria la sostituzione del componente revocato e lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza degli esponenti del relativo organo rispetto ai quali la Capogruppo si sia espressa favorevolmente, la Capogruppo indica, nel medesimo provvedimento di revoca, la persona da eleggere in luogo del componente revocato. La Società provvede a dare esecuzione alla richiesta della Capogruppo al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Capogruppo. Nel caso in cui la Società non vi provveda nel termine prescritto, la Capogruppo provvede direttamente alla nomina.

La Capogruppo potrà, in ogni caso, esercitare nei confronti della Società i poteri di opposizione, nomina e revoca degli esponenti sociali, in esecuzione delle disposizioni di vigilanza applicabili e fermo l'obbligo di motivazione previsto dalla legge.

La Capogruppo adotta, con delibera motivata, i provvedimenti relativi alla nomina o revoca di esponenti sociali esperita ogni

	<p>necessaria azione o iniziativa nei confronti della Società prevista dal contratto di coesione.</p> <p>Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di integrazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.</p> <p>Le nomine di cui al presente articolo possono essere effettuate dalla Capogruppo anche fra non soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e in deroga agli eventuali requisiti relativi alla provenienza geografica previsti dallo statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.</p>

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da otto amministratori eletti dall'assemblea fra i soci.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da otto amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, **fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis.**

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) **i dipendenti della Società;**
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

	<p>Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Durata in carica degli amministratori</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi e per non più di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono comunque rieleggibili, trascorso almeno il mandato successivo a quello di cessazione dalla carica. Nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p> <p>In ogni caso gli amministratori non potranno superare complessivamente cinque mandati.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Durata in carica degli amministratori</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.</p> <p>Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 Sostituzione di amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Sostituzione di amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</p>

Articolo 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- k) l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- m) la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- o) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- p) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- q) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- r) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, **ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.**

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di **legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili**, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, **dei responsabili e dei referenti** nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- k) l'approvazione e le modifiche **della normativa interna di competenza**;
- l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- m) **l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse**;
- n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- q) la costituzione del comitato di controllo sulla

sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;

- s) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;

- r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- s) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

<p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasce). Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 40 Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.</p>

Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE - **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Articolo 42
Composizione del collegio sindacale

Art. 42
Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

L'assemblea ordinaria, **fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis**, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi

partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

[La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b\), c\), e\) e g\) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.](#)

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Articolo 43 Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93 e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale.

Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale [opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.](#)

TITOLO XI COLLEGIO DEI PROBIVIRI	TITOLO XI COLLEGIO DEI PROBIVIRI
<p data-bbox="76 342 756 405">Articolo 46 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri</p> <p data-bbox="52 472 783 566">Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.</p> <p data-bbox="52 629 783 790">Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.</p> <p data-bbox="52 819 783 913">I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p> <p data-bbox="52 947 783 1205">Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.</p> <p data-bbox="52 1234 783 1458">Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p data-bbox="52 1487 783 1648">Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.</p>	<p data-bbox="820 342 1533 436">Art. 45 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri (ex. Art. 46)</p> <p data-bbox="809 472 1540 595">Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Le decisioni del collegio dei probiviri non hanno natura di lodo arbitrale.</p> <p data-bbox="809 629 1540 790">Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.</p> <p data-bbox="809 819 1540 913">I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p> <p data-bbox="809 947 1540 1205">Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.</p> <p data-bbox="809 1234 1540 1458">Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p data-bbox="809 1487 1540 1648">Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.</p>

TITOLO XIV BILANCIO - UTILI - RISERVE	TITOLO XIV BILANCIO - UTILI - RISERVE
<p style="text-align: center;">Articolo 50 Utili</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:</p> <p>a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;</p> <p>b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>gli utili eventualmente residui potranno essere:</p> <p>c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;</p> <p>d) assegnati ad altre riserve o fondi;</p> <p>e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</p> <p>f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 51.</p> <p>La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 Utili (ex. Art 50)</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:</p> <p>a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;</p> <p>b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;</p> <p>gli utili eventualmente residui potranno essere:</p> <p>c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;</p> <p>d) assegnati ad altre riserve o fondi;</p> <p>e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</p> <p>f) attribuiti ai soci cooperatori a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.</p> <p>La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 51 Ristorni</p> <p>L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.</p> <p>Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 50, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 Ristorni (ex.art. 51)</p> <p>L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.</p> <p>Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 49, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.</p>
TITOLO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE	TITOLO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
<p style="text-align: center;">Articolo 53 Disposizioni transitorie</p> <p>I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32,33,35 e 42, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.</p> <p>La disposizione della lettera d) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Disposizioni transitorie (ex art. 53)</p> <p>Ai fini del computo del numero dei mandati introdotto nell'art. 33, ultimo comma dall'assemblea straordinaria del 16/12/2018 si computano i mandati anche svolti in precedenza dal medesimo amministratore della Società.</p> <p>I divieti e i limiti introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 03/12/2011 all'articolo 42, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri nominato prima dell'entrata in vigore del presente statuto rimane in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato.</p>

